



TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

PROCEDURA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, delegato dal Presidente di Sezione del Tribunale in data 07.06.2023, ha emesso il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 01.06.2023 da GUBBINI ALDO (C.F. GBLDA42E19L117B) e da CONTI CLELIA (C.F.: CNTCLL41S54L117K), elettivamente domiciliati in Terni, via Tre Colonne n. 37, presso il Gestore della crisi, dott.ssa Elisa Pettirossi, nominata in data 21.11.2022 dall'OCC Terni, istituito presso l'ODCEC di Terni;
- ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali dei debitori (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b, CCII del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in Terni, Comune coincidente con la sede del Tribunale adito;
- premesso che, con decreto del 12.07.2023, si è statuito in ordine all'ammissibilità della proposta presentata congiuntamente dai ricorrenti in quanto coniugi conviventi in regime di comunione dei beni, con valutazioni che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
- dato atto che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti prevede:
 - a) il realizzo del compendio immobiliare di proprietà di GUBBINI ALDO, sito in Terni, Via Rossini n. 57, stimato in € 100.576,25 (al netto della svalutazione prudenziale del valore di stima pari al 15%);
 - b) la messa a disposizione delle somme liquide, pari ad € 422,81, disponibili sul c/c n. 10000089 acceso da GUBBINI ALDO presso Banca Intesa SanPaolo (non appena lo stesso potrà essere svincolato dal pignoramento presso terzi);
 - c) nelle more del realizzo del compendio immobiliare di via Rossini, il versamento mensile della somma di € 200,00 da parte di ciascun coniuge per un periodo massimo di quattro anni a partire dall'omologa del piano, per un totale complessivo, dunque, di € 19.200,00 (previsione che consentirebbe, nella peggiore delle ipotesi, ossia nel caso di mancata vendita del compendio immobiliare indicato al punto a), di garantire la copertura finanziaria per il pagamento di tutte le spese prededucibili e di tutti i creditori privilegiati, facendo residuare una modesta somma a beneficio dei creditori chirografari nella misura del 3,70%);



- d) l'impegno di GUBBINI Sara, figlia dei ricorrenti, a garantire la corretta e puntuale corresponsione delle somme che si sono obbligati a versare i due ricorrenti, anche nell'ipotesi in cui uno dei due ricorrenti dovesse venire a mancare nelle more dell'omologa e/o dell'esecuzione del piano di ristrutturazione del debito;
 - e) l'esclusione dal piano dell'immobile adibito ad abitazione principale dei ricorrenti e della relativa pertinenza siti in Terni, via Alessandro Casagrande n. 37, posseduti al 50% ciascuno (beni gravati, come detto, da mutuo ipotecario per un residuo di € 18.927,39, nonché sommariamente stimati, in sede di relazione integrativa dell'OCC in € 101.000,00) e della loro multiproprietà per la quota di 148/1000 sull'immobile sito in Olbia (SS) e censito al NCEU del predetto Comune al Foglio n. 18, part. 347, sub. 29, categoria A/3, classe 2 (quota in co-titolarità tra i due, stimata dall'OCC in complessivi € 13.000,00);
 - f) ai sensi dell'art. 67, co. 5, CCII il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale dei debitori, atteso che, alla data del deposito della domanda, i ricorrenti risultavano adempienti rispetto alle proprie obbligazioni;
 - g) ai sensi dell'art. 67, co. 5, CCII, la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (soltanto eventuale per l'ipotesi in cui il compendio immobiliare incluso nel piano venga venduto a prezzo inferiore a quello di stima ridotto del 15%);
 - h) in ogni caso, il soddisfacimento integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca (anche nell'ipotesi in cui non si dovesse concludere positivamente la vendita del compendio immobiliare incluso nel piano, mediante il versamento mensile della somma di € 200,00 cadauno per un periodo massimo di quattro anni a partire dall'omologa del piano, per un totale complessivo di € 19.200,00);
 - i) il pagamento del creditore Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente agli importi assistiti da privilegio e, dunque, con esclusivo riferimento alle somme per le quali i ricorrenti hanno beneficiato della definizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022, secondo le scadenze previste dalle regole della definizione agevolata stessa, ed in particolare: le prime due rate, rispettivamente pari al 10% cadauna dell'intero importo dovuto, in data 31.07.2023 ed 30.11.2023, mentre il residuo ripartito in n. 18 rate di pari importo da corrispondere trimestralmente a partire dal 28.02.2024;
- rilevato che, con relazione ex art. 70, co. 6, CCII, depositata in data 08.09.2023, l'OCC ha dato atto che:
- a) in data 12.07.2023 la Cancelleria ha provveduto a pubblicare sul sito di questo Tribunale la proposta, il piano, la relazione di accompagnamento redatta dall'OCC e l'integrazione di quest'ultima depositata in data 07.07.2023;
 - b) i predetti documenti sono stati altresì comunicati a tutti i creditori, ovvero ai loro eredi qualora deceduti, con comunicazioni tutte andate a buon fine, come risulta da documentazione allegata alla relazione (v. all. 2);



- c) l'unico creditore a presentare osservazioni nel termine di cui all'art. 70, co. 3, CCII è stato il Comune di Terni, il quale ha richiesto il riconoscimento di ulteriori somme che l'OCC ha ritenuto già ricomprese nel piano, ovvero maturate successivamente alla presentazione della domanda, ovvero ancora coperte dal fondo di accantonamento espressamente ivi contemplato;
- d) in data 18.07.2023 (nelle more della decorrenza del predetto termine) è intervenuto il decesso di GUBBINI ALDO (v. certificato di morte di cui all'all. 5);

rilevato che l'OCC nella medesima relazione, con riguardo a quest'ultima circostanza, ha dato atto che:

- a) dell'eventualità rappresentata dal decesso del sig. GUBBINI si era già tenuto conto nella redazione del piano, tanto che la figlia, GUBBINI Sara, si era impegnata a garantire il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dai propri genitori con la proposta di ristrutturazione del debito anche nel malaugurato caso in cui uno degli istanti fosse deceduto nelle more dell'omologa o dell'esecuzione del piano;
- a) la figlia del sig. GUBBINI ha altresì rinnovato la sua disponibilità, tra l'altro, a *“garantire la corretta e puntuale corresponsione della somma mensile pari ad € 200,00 che il defunto sig. Aldo Gubbini si è impegnato a versare, nei modi e nei termini meglio individuati nel piano stesso”* con nuova dichiarazione di impegno del 07.09.2023 (v. all. 6 alla relazione dell'08.09.2023);
- b) non ha inteso apportare alcuna modifica al piano, sia in relazione ai rinnovati impegni della figlia del defunto a garantirne la corretta esecuzione, sia in quanto quest'ultima, quale unica erede, allo stato, del sig. GUBBINI, ha confermato la sua volontà di far proseguire la procedura di ristrutturazione dei debiti lasciando al servizio della stessa l'intero compendio immobiliare in Terni, viale Rossini, nonché gli ulteriori attivi riconducibili al defunto padre;
- c) la coniuge, ossia la co-ricorrente superstite, CONTI CLELIA, ha rinunciato all'eredità del marito in data 05.09.2023, il che confermerebbe la posizione della figlia quale unica erede del *de cuius*;

- ritenuto, tuttavia, che, contrariamente a quanto prospettato dall'OCC, il decesso di GUBBINI ALDO rappresenta una circostanza ostativa alla prosecuzione della procedura di ristrutturazione dei debiti nel suo complesso;

- ritenuto, in primo luogo, che non è possibile omologare il piano unicamente con riguardo alla ricorrente CONTI CLELIA, atteso che l'attivo messo a disposizione nel piano era, in sostanza, proveniente dalla liquidazione di beni intestati al solo coniuge defunto del quale la stessa ha dichiarato di aver rinunciato all'eredità (risultano, in particolare, intestati a GUBBINI ALDO sia il compendio immobiliare di via Rossini, sia le disponibilità liquide di conto corrente previste dal piano), con la conseguenza per cui l'omologa del piano nei soli confronti del coniuge superstite ne precluderebbe radicalmente la fattibilità;

- ritenuto che, d'altro canto, non può nemmeno procedersi all'omologa del piano in virtù del mero impegno della figlia del ricorrente defunto a garantirne l'esecuzione, in qualità di unica erede;



- premesso, con riferimento a quest'ultima ipotesi, che la figlia del ricorrente defunto ha dato atto di essere sua unica erede, senza, tuttavia documentare detta circostanza ovvero specificare se intende o meno accettare l'eredità con beneficio di inventario;
- ritenuto, peraltro, che, in questa fase della procedura di omologa, la concessione di un termine per procedere ad un'integrazione documentale in ordine alle predette circostanze (che, in ogni caso, dovrebbe accompagnarsi ad un'autonoma dichiarazione di GUBBINI Sara di volersi sottoporre al medesimo, facendolo proprio) si rivelerebbe comunque insufficiente ai fini dell'omologa del piano in esame;
- considerato, infatti, che:
 - a) in virtù dell'art. 65, co. 2, CCII, alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, quale è quella di cui si discute, *“si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”*;
 - b) nell'ambito delle norme richiamate, previo vaglio di compatibilità, dall'art. 65, co. 2, CCII rientrano, quindi, l'art. 35, co. 1, CCII, a mente del quale *“se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario”* e l'art. 36 CCII, il quale precisa che *“nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice”* (norme sostanzialmente riproduttive del contenuto del previgente art. 12 l.f.);
 - c) il principio enunciato dalle norme citate, in base al quale la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario, in caso di morte del debitore dopo l'apertura della liquidazione, ovvero nei confronti del curatore dell'eredità giacente se i chiamati non hanno accettato l'eredità, è riservato, quindi, ai casi in cui *“il debitore muore dopo l'apertura della liquidazione controllata o giudiziale”*, e ciò sia al fine di garantire continuità alla procedura liquidatoria, nell'interesse dei creditori, sia al fine di individuare un interlocutore legittimato a rapportarsi con il liquidatore/curatore;
 - d) al contrario, detto principio non può essere applicato *sic et simpliciter* alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 ss. CCII, la quale, oltre a presupporre l'attivazione volontaria del debitore medesimo, si articola in una pluralità di fasi, sinteticamente enucleabili nella predisposizione di una proposta e di un piano di soddisfacimento dei creditori, ai quali deve accompagnarsi l'analitica valutazione dell'OCC; nel previo vaglio di ammissibilità da parte del giudice designato; nella possibilità, per i creditori, di presentare osservazioni entro un breve termine di giorni venti dalla ricezione della comunicazione del piano ai sensi dell'art. 70, co. 3, CCII ed, infine, nella sentenza di omologa pronunciata dal giudice monocratico, una volta *“verificata*



l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione", ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII;

- e) ne deriva che la morte di uno dei co-ricorrenti in seguito della predisposizione della domanda, della redazione della relazione dell'OCC e, soprattutto, della pubblicazione e della comunicazione dei predetti atti ai creditori impedisce a questi ultimi di determinarsi compiutamente in ordine ad una serie di circostanze, tra le quali assumono certamente rilievo la corretta quantificazione del loro credito (si pensi alle possibili controversie che potrebbero insorgere in ordine a quali componenti dello stesso abbiano natura sanzionatoria e, quindi, non siano opponibili agli eredi); alla consistenza dei crediti vantati nei confronti di ciascuno dei coniugi; all'opportunità di impugnare la rinuncia all'eredità della propria debitrice, coniuge del defunto, a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti della stessa ex art. 524 c.c. (azione il cui positivo esperimento potrebbe dirsi pregiudicato dal vincolo dei creditori ad un piano siffatto, che detta rinuncia presuppone); all'adeguatezza dell'apporto mensile promesso dalla ricorrente e, per conto del padre defunto, dalla figlia (pari a complessivi € 400,00 mensili), specialmente a fronte della notevole riduzione delle spese mensili gravanti sul nucleo familiare in considerazione del venir meno dell'esigenza di garantire assistenza domiciliare al ricorrente defunto (stimate nel piano in € 1.250,00);
- f) le circostanze sopra rappresentate implicherebbero, quindi, non soltanto un'integrazione documentale o una mera rettifica del piano, ma anche una nuova ed autonoma relazione da parte dell'OCC, in quanto la morte di uno dei ricorrenti rappresenta uno stravolgimento oggettivo e soggettivo tale da non poter rientrare nell'ambito delle modifiche al piano che l'OCC è ammesso ad apportare anche successivamente alla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII (norma evidentemente riferita a mere rettifiche – afferenti, peraltro, almeno stando al tenore letterale della disposizione, al solo “piano” e non alla “proposta” – conseguenti ad osservazioni dei creditori in ordine alla consistenza ed alla natura del loro credito, ovvero alla veridicità dei dati ed alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria);

- considerato che non depone in senso contrario il principio di diritto enunciato, nel vigore della legge fallimentare, da un precedente di legittimità secondo il quale, in tema di concordato preventivo avente natura liquidatoria, ove nel corso dell'esecuzione della procedura sopravvenga la morte del debitore concordatario, è applicabile, in via analogica, l'art. 12 l. fall., con la conseguenza che la procedura prosegue nei confronti dei suoi eredi, anche se costoro hanno accettato con beneficio d'inventario ovvero, nel caso previsto dall'art. 528 c.c., nei confronti del curatore dell'eredità giacente (v. Cass. 23 novembre 2020 n. 26567), trattandosi di pronuncia riferita ad un'ipotesi di morte del debitore sopravvenuta (non già all'ammissione), ma, piuttosto, all'omologa del concordato, ossia ad un momento in cui, non soltanto, a norma dell'art. 181, co. 1, l.f. la procedura concordataria può dirsi “chiusa”, ma, in ogni caso, è ormai spirato il termine che l'art. 180, co. 2, riserva alla presentazione di osservazioni da parte dei creditori o di qualsiasi altro interessato in merito alla proposta e al piano;



- ritenuto che, per motivazioni speculari a quelle sopra enunciate, non depongono in senso contrario al rigetto dell'esaminanda domanda di ristrutturazione dei debiti in esame nemmeno i due precedenti di merito che hanno ammesso (seppur prediligendo diverse soluzioni) la prosecuzione della procedura di sovraindebitamento anche a seguito della morte di uno dei ricorrenti (v. Trib. Sassari, 04/10/2022, il quale ha dichiarato l'interruzione del procedimento di omologa del piano del consumatore a seguito della morte di uno dei due ricorrenti, conviventi di fatto, per poi disporre la prosecuzione, previa comunicazione dello stesso ai creditori ex art. 12-bis, co. 1, della L. 3/2012, nei confronti del solo ricorrente superstite in ragione della sua manifestata volontà di proseguire la procedura con stralcio della posizione della ricorrente defunta; cfr. anche Trib. di Forlì 28 maggio 2021, il quale, nel pronunciarsi circa una fattispecie in cui membri della stessa famiglia avevano proposto un accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012, ha escluso l'applicazione in via analogica della disposizione prevista dall'art. 12 l.fall. - come anche, in via interpretativa, dell'art. 35 CCII, riferito alle sole procedure di liquidazione e non anche alle diverse procedure del concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore – ed ha assegnato ai ricorrenti un ulteriore termine per consentire loro, così come ai chiamati all'eredità del ricorrente defunto, di valutare se e in quali termini proseguire con la procedura di sovraindebitamento presentata);

- osservato, infatti, che nei citati precedenti di merito il decesso di uno dei co-ricorrenti era intervenuto in fase anteriore alla dichiarazione di apertura della procedura di sovraindebitamento e, dunque, prima che i creditori venissero chiamati ad esprimersi mediante la pubblicazione e comunicazione della domanda dei consumatori (rispettivamente, ai sensi dell'art. 12-bis, co. 1, della L. 3/2012, nella procedura di omologa del piano e dell'art. 10, co. 1, nella procedura di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti), mentre, nel caso di specie, la morte di GUBBINI ALDO è intervenuta in un momento successivo a detta fase (o meglio, in data posteriore alla pubblicazione sul sito internet di questo Tribunale, effettuata in data 13.07.2023, ed anteriore rispetto alle comunicazioni trasmesse singolarmente a ciascun creditore nelle date del 09-11 agosto 2023, ma, in ogni caso, senza alcuna menzione della circostanza sopravvenuta);

- ritenuto, in definitiva, che all'intervenuto decesso di uno dei ricorrenti in una fase successiva all'espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 70, co. 1, CCII deve necessariamente discendere un adeguamento in termini soggettivi ed oggettivi della proposta e del piano, tale da implicare, in sostanza, l'avvio di una nuova procedura di ristrutturazione dei debiti, il che impone il rigetto dell'omologa della domanda in esame, nemmeno più interamente riferibile ai ricorrenti originari, al loro patrimonio, ai loro debiti ed alle loro spese di mantenimento;

- ritenuto che, stando alla lettera dell'art. 70, co. 10, CCII, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate ai sensi del quarto comma della medesima disposizione con il decreto che ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta, depositato in data 12.07.2023 (misure, nella specie, consistenti nel divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei ricorrenti e nella sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente instaurati nelle more dell'apertura della procedura, fino alla conclusione del procedimento);



- ritenuto, infine, che, nonostante la disposizione normativa citata nulla disponga in merito agli adempimenti pubblicitari connessi al rigetto dell'omologa, al fine di assicurare ampia conoscibilità della chiusura della presente procedura ai creditori interessati dalla concessione delle misure protettive e dalla loro conseguente inefficacia, risulta in ogni caso opportuno disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet di questo Tribunale a cura della Cancelleria;
visto l'art. 70, co. 10, CCII;

P.Q.M.

- rigetta la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata in data 01.06.2023 da GUBBINI ALDO e da CONTI CLELIA;
- per l'effetto, dichiara inefficaci le misure protettive concesse con decreto del 12.07.2023;
- dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito internet di questo Tribunale a cura della Cancelleria.

Si comunichi alla proponente e all'OCC nominata con funzione di Gestore della crisi, dott.ssa Elisa Pettirossi.

Terni, 14/09/2023

Il giudice designato
(dott.ssa Francesca Grotteria)

